

**ACCORDO PER L'UTILIZZO GRATUITO DI LOCALI
PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
ANNO 2025**

- Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, che interviene ed agisce nel presente atto quale Segretario generale, in nome per conto della Comunità Valsugana e Tesino, con sede in Piazzetta Ceschi, n. 1 – Borgo Valsugana (TN), C.F. 90014590229 e P. IVA 02189180223, di seguito indicata come “Comunità”;
- Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione Bruno Kessler, che interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Direttore del Centro Digital Health and Wellbeing, in nome e per conto della Fondazione Bruno Kessler, con sede operativa in Via Sommarive, 18 - Trento, C.F. e P.IVA 02003000227, in seguito indicata come “FONDAZIONE”;

premessi che:

- la Comunità ha la piena e completa disponibilità dei locali siti in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n. 1, che utilizza quale sede e luogo di esercizio della propria attività;
- la Fondazione ha la necessità di disporre di un locale, con cadenza settimanale, per lo svolgimento della propria attività di sportello territoriale aperto ai cittadini interessati;
- il Presidente della Comunità con decreto n. ____ in data _____ ha decretato di concedere alla FONDAZIONE, a titolo gratuito e fino al 31 dicembre 2025, un locale posto al piano terra della sede della Comunità, individuato nella “Sala videoconferenza”, salvo diversa individuazione di altro locale idoneo all’attività della FONDAZIONE;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti concordano quanto segue:

La Comunità Valsugana e Tesino e la FONDAZIONE sottoscrivono il presente accordo fino al 31 dicembre 2025.

Art. 1

Scopo ed oggetto della convenzione

La Comunità Valsugana e Tesino, nell’interesse dei cittadini del territorio, mette a disposizione a favore della FONDAZIONE ed a titolo gratuito un locale idoneo ad essere adibito ad ufficio, individuato presso lo stabile, nella “Sala videoconferenza”, posta al piano terra della sede della Comunità in Piazzetta Ceschi n. 1 a Borgo Valsugana, con riserva da parte della Comunità di modificare la collocazione del medesimo, in caso di utilizzo diretto da parte della Comunità, per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che si rendessero necessari o individuazione di altro locale idoneo all’attività della FONDAZIONE.

Il personale e le attrezzature necessari per svolgere al pubblico le attività di sportello della FONDAZIONE saranno forniti dal medesimo.

La FONDAZIONE si impegna ad utilizzare il locale individuato con la dovuta diligenza, esclusivamente per fornire - tramite il proprio personale, che sarà assegnato alla gestione del servizio presso il locale della sede della Comunità – le attività di sportello territoriale aperto ai cittadini, con cadenza settimanale (il mercoledì) dalle ore 13.30 alle 16.30.

La FONDAZIONE inoltre si impegna a:

- non destinare il locale a scopi differenti da quelli indicati nel presente articolo;
- conservare e custodire il locale con la dovuta diligenza, con il divieto di effettuare qualsiasi genere di intervento che comporti variazioni dello stato degli immobili, porte, finestre, infissi, mobili, ecc. e del materiale del locale senza previa autorizzazione della Comunità;
- non utilizzare materiale pericoloso che possa danneggiare la struttura, i mobili o le attrezzature;
- non asportare, anche se solo temporaneamente, dal locale mobili, impianti e attrezzature;
- non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso del locale;
- rispettare le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro attivate dalla Comunità ed applicare il piano di emergenza ed evacuazione in caso di necessità, fermo restando la responsabilità nei confronti dei propri dipendenti da parte del datore di lavoro della FONDAZIONE o dagli enti convenzionati con lo stesso. A tale scopo si comunica che il piano di emergenza della Comunità e le norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro sono trasmessi alla FONDAZIONE per la presa visione e accettazione;
- installare a proprie spese i necessari collegamenti informatici per l'operatività dei servizi che richiedono il collegamento a banche dati del sistema della FONDAZIONE, garantendo nel contempo la sicurezza e l'indipendenza della rete sia della FONDAZIONE che della Comunità;
- restituire il locale ricevuto entro il 31 dicembre 2025 salvo proroga della presente convenzione; potrà comunque restituirlo anche prima della scadenza fissata.

La Comunità inoltre si impegna a garantire:

- l'accesso al locale da parte del personale della FONDAZIONE il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 16.30;
- l'accessibilità al locale da parte del pubblico, anche per persone disabili, il mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

Art. 2

Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Non è previsto il rinnovo automatico della stessa.

Alla scadenza la FONDAZIONE restituirà il locale ricevuto nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

L'eventuale proroga dovrà essere richiesta almeno due mesi prima della scadenza.

Le parti possono disdire la presente convenzione per iscritto con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 3

Rinvio nominativo

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme del Codice Civile.

Art. 4

Controversie

Il Foro di Trento è il solo competente in caso di controversie che dovessero nascere in relazione al presente atto.

Per la FONDAZIONE

Per la Comunità Valsugana e Tesino